

TAR Puglia, Sezione II Lecce - Sentenza 08/06/2006 n. 3321

legge 109/94 Articoli 20, 30 - Codici 20.1, 30.2

L'art 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ha esteso l'obbligo di presentare la cauzione provvisoria a tutti i partecipanti alla gara di appalto, il che ha comportato un mutamento nella funzione della cauzione stessa che non è più di garanzia della stipula del contratto, ma della serietà e dell'affidabilità dell'offerta. Pertanto la sanzione dell'incameramento della cauzione provvisoria è correlata alla violazione dell'obbligo di diligenza e dell'esatta e veritiera produzione documentale nelle trattative precontrattuali, che grava su ciascun concorrente sin dalla fase di partecipazione e di presentazione delle offerte (Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2005, n. 2933). Proprio perché risponde ad uno specifico interesse della stazione appaltante la norma ha natura cogente, con la conseguenza che è dovuta in ogni caso anche se il bando non la prescrive espressamente, atteso che le norme cogenti hanno carattere integrativo delle disposizioni del bando e del disciplinare (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 20 ottobre 2005, n. 1778).